



PARCO
ADDA
SUD

Atti Consortili n.

Delibera n. **37**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO DEL PARCO REGIONALE DELL'ADDA SUD

L'anno duemilaquindici, addì **12** del mese di **GIUGNO** alle ore 18.00 nella sala delle riunioni del Parco Adda Sud;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta, i Rappresentanti del Consiglio di Gestione.

All'appello risultano presenti:

nominativo	Pres.	Ass.
GORI SILVERIO	SI	
BANHOLZER FACCHETTI CESARE		SI
BERTESAGO PIETRO	SI	
CANEVARI ALESSANDRO		SI
DI GUARDO ANDREA	SI	
TOTALE	3	2

Le funzioni di Segretario vengono espletate dalla Dott.ssa **FRANCESCA SARAGO'** che provvede alla redazione del presente verbale.

E' presente il Direttore, Ing. **LUCA BERTONI**.

Constatata la legalità del numero degli intervenuti, il Sig. **SILVERIO GORI**, Presidente del Parco Adda Sud, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

CONSIGLIO DI GESTIONE

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

Richiamata

la delibera del consiglio di Amministrazione n.73 del 23 novembre 2006 avente per oggetto: "definizione dell'utilizzo di un marchio per i prodotti agro-alimentari nelle aree protette lombarde – modalità di attuazione; d.d.s. 11/10/06 n. 11302 della regione lombardia; registrazione marchio e provvedimenti conseguenti."

Vista :

La legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n.394) all'art.34, parr. 3 e 4, con riferimento ai poteri dell'Ente Parco ("Iniziative per la promozione economica e sociale"), così recita:

3. *Il piano (pluriennale economico e sociale) può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali: la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, etc., e ogni altra iniziativa volta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.*
4. *Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.*

Considerato :

- Che la Regione Lombardia con decreto del dirigente della struttura valorizzazione delle aree protette e difesa della biodiversità , del 11 ottobre 2006 n. 11302 apportava delle modifiche ed integrazioni al decreto n. 15319 del 19 ottobre 2005 **"definizione di un marchio per i prodotti agro-alimentari delle aree protette lombarde- modalità di attuazione"**;
- Che dalle premesse di tale decreto si evince come *"definizione di un marchio per i prodotti agro-alimentari delle aree protette lombarde, risponde alle seguenti esigenze:*
 - *differenziare in maniera significativa l'agricoltura attuata nelle aree protette da quella che si svolge altrove, conferendole caratteri di maggiore compatibilità ambientale;*
 - *intercettare la nuova domanda del cittadino/consumatore, offrendo un binomio ambiente/prodotto che abbia una precisa qualificazione nell'aggancio ad un certo territorio;*
 - *fornire agli agricoltori una concreta prospettiva di valorizzazione economica delle produzioni ottenute nell'area protetta, conferendo così una valenza positiva nuova a questa collocazione e valorizzando la cultura degli incentivi rispetto a quella dei divieti"*.
- Che con detto decreto si è voluto, assegnare *"pertanto all'Ente gestore dell'area protetta un ruolo primario quale garante della qualità di una particolare produzione e della sua compatibilità con le finalità di conservazione e di sviluppo sostenibile dell'area"*;

Preso Atto del decreto del 11 ottobre 2006 n. 11302 sopra citato che definisce le modalità di attuazione relative alla definizione dell'utilizzo di un marchio per i prodotti agro-alimentari nelle aree protette lombarde così come riportato nel documento allegato allo stesso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale ;

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica resi dai responsabili dei rispettivi servizi, a norma dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;

Richiamato il decreto della regione Lombardia del 11/11/2011, n. 10531 con il quale si dettavano le nuove disposizioni per l'utilizzo del marchio dei parchi e delle riserve per le aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde

Visto la proposta di regolamento predisposta dagli uffici per la concessione dell'uso del marchio del Parco Regionale dell'Adda Sud;

Con voto unanime favorevole espresso per alzata di mano;

DELIBERA

- di prendere atto del decreto della regione Lombardia del 11/11/2011, n. 10531 con il quale si dettavano le nuove disposizioni per l'utilizzo del marchio dei parchi e delle riserve per le aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde;
- di approvare l'allegato regolamento in cui sono state definite in modo dettagliato le modalità di attuazione relative alla concessione dell'uso del marchio del Parco Regionale dell'Adda Sud;

II PRESIDENTE
Silverio Gori

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Francesca Saragò



Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

Regolamento per la concessione dell'uso del Marchio del Parco Regionale dell'Adda Sud

(Approvato dal Consiglio di Gestione con Delibera n. 37 del 12/06/2015)

Premessa

Il Parco Regionale dell'Adda Sud, nell'ambito della proprie finalità e nel rispetto dei principi di cui all'art. 14, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, "Legge quadro sulle aree protette", intende promuovere le attività e le produzioni presenti nel suo territorio e in quello dei Comuni il cui territorio è parzialmente compreso nel Parco, attraverso la concessione dell'uso del proprio Marchio.

Il presente Regolamento è destinato al richiedente che ha ottenuto o desidera ottenere la concessione dell'uso del Marchio del Parco Adda Sud, di seguito Parco.

Questo Regolamento definisce le modalità attraverso le quali i soggetti richiedenti possono chiedere la concessione e l'utilizzo del Marchio del Parco in abbinamento al proprio logo o ragione sociale e/o altri loghi di cui è in possesso.

Art. 1

Titolarità del Marchio

Il Parco Regionale dell'Adda Sud è titolare del Marchio collettivo come registrato presso la Camera di Commercio di Lodi.

Il Marchio del Parco è composto da un disegno di forma rettangolare rappresentante un ambiente naturale raffigurante della vegetazione (Tifa) di colore nero, immerso nella nebbia della Pianura Padana di colore giallo e dal quale spicca in volo un uccello (Germano reale) di colore bianco bordato di nero e sul lato destro la scritta PARCO ADDA SUD di colore nero, raffigurato in varie dimensioni in cui devono comunque essere sempre rispettate leggibilità e proporzione degli elementi grafici:



Art. 2

Finalità

La Denominazione e il Marchio del Parco sono concessi al fine di:

Parco Regionale dell'Adda Sud
Viale Dalmazia, 10 - 26900 LODI - tel 0371 411129 - fax 0371 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it www.parcoaddasud.it
Codice Fiscale: 92503940154

Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

- diffondere e valorizzare l'immagine del Parco nei confronti dei cittadini, dei consumatori e dei prestatori di servizio;
- riconoscere ufficialmente produttori e/o prestatori di servizi la cui attività determina effetti positivi sull'ambiente del Parco;
- promuovere il territorio del Parco e dei Comuni compresi anche solo parzialmente nell'area naturale protetta;
- favorire il consumo e la commercializzazione dei beni e servizi locali;
- facilitare l'accesso del pubblico ai servizi e prodotti a minor impatto ambientale;
- distinguere verso i consumatori e i fruitori l'importante contributo reso da coloro che ottengono la concessione all'utilizzo del Marchio del Parco;
- promuovere e sostenere l'adozione di tecniche produttive maggiormente rispettose dell'ambiente;
- salvaguardare le tradizioni del territorio.

Art. 3 Concessione

Il Parco, allo scopo di perseguire le finalità istituzionali ed in particolare quelle di promozione economica e sociale, può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni e previa richiesta dell'interessato, l'uso del Marchio, per servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità in congruità con le finalità del Parco, a soggetti che svolgano la loro attività nel territorio del Parco o dei Comuni che fanno parte della Comunità del Parco.

In particolare, l'utilizzo del marchio può essere concesso per la promozione dei prodotti e servizi ricadenti all'interno delle seguenti Classi, secondo la Classificazione Internazionale dei Prodotti e dei Servizi - Accordo di Nizza, 8^a ed.:

01. Prodotti chimici destinati all'industria, alle scienze, alla fotografica, all'agricoltura e alla silvicoltura; resine artificiali allo stato grezzo, materie plastiche allo stato grezzo; concimi per i terreni; composizioni per estinguere il fuoco; preparati per la tempera e la saldatura dei metalli; prodotti chimici destinati a conservare gli alimenti; materie concianti; adesivi (materie collanti) destinati all'industria.
03. Preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abrader; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici.
06. Metalli comuni e loro leghe; materiali per costruzione metallici; costruzioni trasportabili metalliche; materiali metallici per ferrovie; cavi e fili metallici non elettrici; serrami e chincaglieria metallica; tubi metallici; casseforti; prodotti metallici non compresi in altre classi; minerali.
11. Apparecchi di illuminazione, di riscaldamento, di produzione di vapore, di cottura, di refrigerazione, di essiccamento, di ventilazione, di distribuzione d'acqua e impianti sanitari.
12. Metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici.
16. Carta, cartone e prodotti in queste materie, non compresi in altre classi; stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi (materie collanti) per la cartoleria o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere ed articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale

Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

- per l'istruzione o l'insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l'imballaggio (non comprese in altre classi); caratteri tipografici; clichés.
18. Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e valige; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio.
 19. Materiali da costruzione non metallici; tubi rigidi non metallici per la costruzione; asfalto, pece e bitume; costruzioni trasportabili non metalliche; monumenti non metallici.
 20. Mobili, specchi, cornici; prodotti, non compresi in altre classi, in legno, sughero, canna, giunco, vimini, corno, osso, avorio, balena, tartaruga, ambra, madreperla, spuma di mare, succedanei di tutte queste materie o in materie plastiche.
 21. Utensili e recipienti per il governo della casa o la cucina (né in metalli preziosi, né in placcato); pettini e spugne; spazzole (ad eccezione dei pannelli); materiali per la fabbricazione di spazzole; materiale per pulizia; paglia di ferro; vetro grezzo o semilavorato (tranne il vetro da costruzione); vetreria, porcellana e maiolica non comprese in altre classi.
 24. Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli.
 25. Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria.
 28. Giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale; carte da gioco.
 29. Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.
 30. Farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.
 31. Prodotti agricoli, orticoli, forestali e granaglie, non compresi in altre classi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali, malto.
 32. Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.
 35. Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio.
 39. Trasporto; imballaggio e deposito di merci; organizzazione di viaggi.
 40. Trattamento di materiali.
 41. Educazione, formazione; divertimento; attività sportive e culturali.
 42. Servizi scientifici e tecnologici e relativi servizi di ricerca e di sviluppo; servizi di analisi e di ricerca industriali; servizi di progettazione e sviluppo di computer e programmi informatici; servizi giuridici.
 43. Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.
 44. Servizi di agricoltura, di orticoltura e di silvicoltura.
 45. Servizi personali e sociali, resi a terzi, per il soddisfacimento di bisogni personali.

Relativamente alla categoria 31, comprendente prodotti agricoli ed agroalimentari, il Parco ha approvato apposito Regolamento applicativo, come stabilito dal Decreto n. 15319 del 19 ottobre 2005, "Definizione dell'utilizzo di un marchio per i prodotti agro-alimentari nelle aree protette lombarde. Modalità d'attuazione", cui si rimanda per la concessione e l'uso del Marchio.



Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

Art. 4 Uso del Marchio

Il Marchio deve essere utilizzato in modo chiaro ed inequivocabile e soltanto per i servizi offerti dalla struttura concessionaria. Inoltre, può essere inserito sul materiale pubblicitario realizzato, ivi compresi i siti internet, per tutto il periodo di concessione.

Il Marchio può essere utilizzato ed apposto anche in abbinamento con altre denominazioni purché queste siano chiaramente riconducibili alle attività e/o alla struttura per la quale è stato concesso il Marchio di qualità del Parco.

Nel caso di uso all'interno del sito internet dovranno essere fornite tutte le informazioni necessarie per l'individuazione delle attività della/e struttura/e, e/o dell/i servizio/i del concessionario per cui è stato concesso il Marchio di qualità del Parco.

In ogni caso il Marchio deve essere apposto in modo che non possa essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile la lettura.

Il Marchio può essere utilizzato nelle iniziative promozionali intraprese dal concessionario, purché venga rispettato strettamente quanto previsto dal presente Regolamento, esclusivamente per i servizi oggetto della concessione.

È fatto assoluto divieto di utilizzo del Marchio per le attività che sono in contrasto con le finalità istitutive del Parco.

Il concessionario, nel caso di revoca o recesso, è tenuto a rimuovere da ogni strumento di comunicazione da esso utilizzato (come ad esempio cataloghi, dépliant, etichette, siti internet o di qualsiasi altro materiale comunicativo) la Denominazione e il Marchio.

Art. 5 Commissione per il rilascio della concessione

Al fine di garantire la corretta attuazione del presente Regolamento è istituita presso il Parco un'apposita Commissione formata da:

- il Presidente del Parco o un consigliere suo delegato;
- il Direttore del Parco o suo delegato;
- il Responsabile del settore patrimonio, servizi interni, vigilanza, ambiente e promozione immagine o suo delegato.

Potranno partecipare ai lavori gli esperti che di volta in volta si riterrà utile interpellare.

Il Presidente può essere sostituito, da un Consigliere suo delegato.

I componenti dell'Ufficio possono essere sostituiti da loro delegati anche permanenti, nominati dal Direttore.

La Commissione può operare con la maggioranza dei suoi componenti e la sua determinazione è vincolante.

Parco Regionale dell' Adda Sud
Viale Dalmazia, 10 – 26900 LODI - tel 0371 411129 - fax 0371 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it www.parcoaddasud.it
Codice Fiscale: 92503940154



Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

La Commissione valuta e approva la documentazione fornita dai richiedenti, concede il diritto all'uso del Marchio e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento, comminando eventuali sanzioni.

Art. 6 **Principi di concessione**

Il Parco può concedere l'uso del Marchio, per servizi e prodotti che presentano requisiti di qualità in congruità con le finalità del Parco e che sono conformi alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente, a soggetti che svolgano la loro attività all'interno del suo territorio o in quello dei Comuni il cui territorio è parzialmente compreso nel Parco. La concessione non è cedibile a terzi se non previa autorizzazione del Parco.

Il Marchio del Parco può essere assegnato ai prodotti e ai servizi che rispondono alle finalità di cui all'art. 2 e che sono conformi alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

Il Marchio del Parco non può, in nessun caso, costituire marchio principale, bensì marchio aggiuntivo di garanzia d'indicazione geografica.

L'uso del Marchio del Parco è concesso al beneficiario per il periodo di due anni, a decorrere dalla data di concessione dello stesso.

Al termine del periodo di concessione del Marchio, il beneficiario è tenuto a ripresentare la propria domanda di concessione, secondo le prescrizioni del presente Regolamento. Nelle more dell'espletamento dell'iter procedurale per la riconferma della concessione all'uso del Marchio, il beneficiario potrà continuare ad utilizzarlo secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.

Art. 7 **Domanda di concessione**

I soggetti interessati alla concessione dell'uso del Marchio del Parco, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, dovranno inoltrare al Parco la domanda di concessione secondo l'Allegato I.

Nella domanda i soggetti interessati devono indicare:

- le generalità del richiedente (nome e cognome o ragione sociale o denominazione; indirizzo della sede legale dell'organizzazione);
- i prodotti e/o servizi ai quali si intende associare il Marchio;
- le modalità d'uso del Marchio;
- l'autocertificazione che il soggetto non ha contestazioni in corso innanzi alle autorità giudiziarie per infrazioni o reati commessi nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto, della salute pubblica e delle leggi specifiche del settore di attività;

Parco Regionale dell' Adda Sud
Viale Dalmazia, 10 – 26900 LODI - tel 0371 411129 - fax 0371 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it www.parcocaddasud.it
Codice Fiscale: 92503940154

Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

- la dichiarazione in cui il richiedente si impegna ad accettare l'effettuazione delle attività di controllo che il Parco riterrà opportune, secondo quanto previsto all'art. 10 del presente Regolamento;
- l'eventuale interesse all'inserimento nell'attività promozionale del Parco.

Per i prodotti naturali, i soggetti interessati devono inoltre garantire:

- l'originalità oppure il collegamento con il territorio del Parco e con le sue tradizioni e i suoi valori;
- la naturalità, ovvero la produzione o la fabbricazione secondo criteri che preservino l'ambiente naturale, il paesaggio e rispettino il patrimonio e le tradizioni locali.

Per i prodotti di artigianato, i soggetti interessati devono specificare oltre a quanto indicato nel primo comma:

- l'autenticità e il carattere artigianale e non standardizzato del prodotto;
- il rapporto con il territorio del Parco, con le sue tradizioni e i suoi valori.

Art. 8

Rilascio della concessione

La concessione dell'uso del Marchio del Parco è deliberata dal Consiglio Direttivo, su istruttoria della Commissione, di cui all'art. 4, e rilasciata con Convenzione sottoscritta dal Direttore del Parco e dal titolare dell'attività che ha richiesto la concessione.

Art. 9

Convenzione

L'uso del Marchio è regolato tramite specifica Convenzione tra il Parco e il soggetto richiedente.

Nella Convenzione deve essere prevista la risoluzione di diritto in caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente Regolamento e di quelli specifici stabiliti dalla Convenzione stessa.

L'Atto di concessione deve inoltre esplicitamente prevedere per il beneficiario:

- la dichiarazione di accettazione delle norme contenute nel presente Regolamento e di collaborazione alla raccolta di informazioni necessarie alla gestione e al monitoraggio dell'efficacia del Marchio;
- la dichiarazione di accettazione di tutte le verifiche ispettive che il Parco riterrà opportune, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti previsti dal Regolamento, attuate secondo quanto previsto all'articolo 10;
- il termine di scadenza della concessione;
- l'impegno a rispettare, per tutta la durata della concessione, i requisiti obbligatori prescritti dal Regolamento;
- una declaratoria delle caratteristiche del prodotto o del servizio e del processo produttivo;



Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

- le modalità di utilizzazione grafica del Marchio anche ai fini della promozione del Parco;
- l'impegno di promuovere, anche attraverso specifiche modalità di commercializzazione, un'immagine di qualità del Parco, in particolare alla luce della Carta europea per il turismo sostenibile;
- l'impegno ad adottare nella propria attività standard di progressivo miglioramento della qualità del prodotto o del servizio;
- l'impegno ad operare nel rispetto dell'ambiente seguendo ogni possibile accorgimento per ridurre al massimo possibile l'impatto ambientale della propria attività;
- l'impegno a permettere l'accesso alle attività al personale del Parco o ad esperti incaricati dal Parco al fine di effettuare eventuali controlli e verifiche;
- l'impegno a rispettare la normativa ambientale, sanitaria, di sicurezza sul lavoro, edilizia ed urbanistica e specifica di settore.

Art. 10 Controllo

Ai sensi del Regolamento, il Parco si riserva di effettuare controlli, anche periodici, per accertare le caratteristiche qualitative dei prodotti e dei servizi oggetto della concessione.

L'attività di controllo sull'uso del Marchio e sul rispetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento viene svolta dalla Commissione, la quale si avvale della collaborazione del personale dell'Ente Parco e/o di esperti esterni.

La Commissione può richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull'utilizzo del Marchio, eseguire controlli per accertarne la corretta utilizzazione, direttamente, tramite i dipendenti dell'Ente o a mezzo terzi.

Art. 11 Corrispettivo d'uso

Il Marchio del Parco è concesso al beneficiario dietro un corrispettivo annuo, pari ad un importo stabilito caso per caso da apposito atto deliberativo del Parco, in funzione degli impegni che verranno presi tra il Parco e il concessionario, da versarsi in un'unica rata entro la fine del mese di luglio di ogni anno.

Art. 12 Uso non autorizzato

Nel caso di uso non autorizzato del Marchio del Parco successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, il rappresentante legale del Parco intima la immediata cessazione dell'uso nonché la distruzione di ogni materiale relativo, avviando a sua discrezione un'azione legale.

Parco Regionale dell' Adda Sud
Viale Dalmazia, 10 – 26900 LODI - tel 0371 411129 - fax 0371 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it www.parcoaddasud.it
Codice Fiscale: 92503940154



Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

Art. 13

Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Ente e sarà inviato a tutti i Comuni del Parco.

Entro il primo semestre del 2015 dovranno essere regolarizzati gli usi del Marchio del Parco già, eventualmente consentiti.

Art. 14

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- "Marchio del Parco": il segno grafico e il logotipo indicato all'art .1;
- "Richiedente": la ditta, la società, l'associazione, il consorzio, l'ente, la fondazione o la persona fisica che richiede, secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, l'uso del Marchio del Parco;
- "Beneficiario"/"Concessionario": la ditta, la società, l'associazione, il consorzio, l'ente, la fondazione o la persona fisica che viene, secondo le modalità contenute nel presente Regolamento, espressamente autorizzata all'uso del Marchio del Parco;
- "Convenzione": atto specifico che disciplina il rapporto di concessione;
- "Controllo", attività di riscontro e documentazione che consentono di attribuire agli interi lotti produttivi la conformità al Regolamento, attuata prima, durante e dopo il processo produttivo, dall'organismo di controllo autorizzato.



Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

Convenzione per l'uso del Marchio del Parco Regionale dell'Adda Sud

Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la concessione dell'uso del Marchio del Parco Regionale dell'Adda Sud, approvato con Delibera n. ...del ...

TRA

Il Parco Regionale dell'Adda Sud, con sede in Viale Dalmazia 10, 26900 – Lodi, C.F. 92503940154, di seguito denominato Parco, rappresentato dal Direttore _____

E

_____, con sede in _____ P. IVA _____, in persona del titolare, Sg. _____, nato a _____, il _____ e residente a _____, in _____, di seguito denominato concessionario

PREMESSO CHE

Il Parco, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della "Legge quadro sulle aree protette", Legge 6 dicembre 1991, n. 394, intende promuovere le attività e le produzioni presenti nel suo territorio e in quello dei Comuni il cui territorio è parzialmente compreso nel Parco, attraverso la concessione dell'uso del Marchio.

Il Parco ha predisposto un apposito Regolamento che disciplina le condizioni di concessione dell'uso del Marchio.

Il concessionario ha:

- presentato domanda di concessione d'uso del Marchio del Parco;
- ha preso visione e accettato i contenuti del Regolamento;
- ha inviato al Parco la documentazione richiesta.

L'istruttoria, effettuata dagli organismi competenti, ha dato esito positivo come risulta dalla determinazione adottata dal Consiglio Direttivo del Parco.

SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Parco Regionale dell'Adda Sud
Viale Dalmazia, 10 – 26900 LODI - tel 0371 411129 - fax 0371 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it www.parcioaddasud.it
Codice Fiscale: 92503940154



Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastarna, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

La presente Convenzione ha per oggetto la concessione dell'uso del Marchio del Parco Regionale dell'Adda Sud al concessionario richiedente, alle condizioni qui di seguito specificate.

Art. 2

Identificazione del concessionario e del prodotto

Per concessionario si intende il soggetto che esercita la propria attività imprenditoriale in uno dei Comuni del Parco Regionale dell'Adda Sud.

Il prodotto si intende autorizzato quando rispetta i requisiti disciplinati dal Regolamento per la concessione dell'uso del Marchio, a seguito delle verifiche così come stabilite dal Regolamento stesso.

Art. 3

Impegni del Concedente

Il Parco Regionale dell'Adda Sud verifica e garantisce che la concessione del Marchio avvenga nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento e autorizza il concessionario ad impiegare il Marchio sulla struttura e per le attività ritenute idonee da Parco, così come specificate nella Domanda di concessione.

Il Parco può intraprendere, in maniera periodica, azioni di verifica e controllo, previo avviso, sulle strutture dei concessionari al fine di verificare il rispetto delle condizioni poste dal Regolamento.

Il Parco si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni, relative al concessionario, di cui ne viene a conoscenza.

Il Parco, con la necessaria tempestività, si impegna a mantenere aggiornato il concessionario su tutte le possibili variazioni che, nel corso degli anni, dovessero modificare il Regolamento per la concessione d'uso del Marchio.

Il Parco, tramite specifiche attività di informazione e promozione, si impegna a divulgare le caratteristiche del Marchio ed i suoi contenuti.

Art. 4

Impegni del Concessionario

Il concessionario opera sotto la diretta responsabilità del rappresentante legale, il quale garantisce che l'utilizzazione del Marchio avvenga secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Il concessionario si impegna a fornire al Parco una declaratoria delle caratteristiche del prodotto o del servizio e del processo produttivo.

Il concessionario si impegna a rispettare tutti gli obblighi relativi alle modalità di utilizzazione del Marchio come stabilito dal Regolamento.

Parco Regionale dell'Adda Sud
Viale Dalmazia, 10 – 26900 LODI - tel 0371 411129 - fax 0371 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it www.parcoaddasud.it
Codice Fiscale: 92503940154



Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

Il concessionario si impegna, nello svolgimento del proprio lavoro, a migliorare la qualità del/i prodotto/i e del/i servizio/i offerto/i e a ridurre al minimo l'impatto che tali attività possono avere sull'ambiente.

Il concessionario non può, in nessun modo, intraprendere attività contrarie alle finalità istitutive del Parco o lesive del patrimonio naturale e socio-culturale dell'Area Protetta.

Allo scopo di verificare la conformità della struttura e/o dei servizi al Regolamento del Marchio del Parco, il concessionario accetta, offrendo anche la propria assistenza, che il Parco effettui visite di verifica previo avviso.

È fatto obbligo per il concessionario di informare, in maniera tempestiva, il Parco delle avvenute variazioni strutturali e/o organizzative nella eventualità di:

- a) interruzione e/o modifica dell'attività oggetto di concessione;
- b) variazione della ragione sociale;
- c) sanzioni per reati o infrazioni commesse nel campo della tutela ambientale, dell'igiene e della salute pubblica;
- d) variazione della rappresentanza legale.

In caso di variazione dell'attività oggetto di concessione, il beneficiario della concessione all'uso del Marchio dovrà presentare al Parco le avvenute variazioni e modificare la Convenzione con una specifica richiesta di integrazione della medesima.

Nel caso di variazione della ragione sociale il concessionario dovrà presentare al Parco una nuova Domanda di concessione all'uso del Marchio.

Nel caso di variazione del rappresentante legale del concessionario, alla corrente Convenzione vanno allegati la notifica del concessionario e il nulla osta del Parco.

Art. 5

Modalità di utilizzo del Marchio

Il Marchio può essere riportato esclusivamente sulle strutture e/o sui servizi per i quali è stato concesso.

Il Marchio deve essere riportato nella forma e nei colori descritti all'art. 1 del Regolamento per la concessione dell'uso del Marchio del Parco.

Il concessionario ha il diritto di riportare su materiale pubblicitario, commerciale e promozionale il Marchio, purché in essi non vi siano riferimenti a strutture e/o servizi non autorizzati all'uso del Marchio.

Nell'esposizione del Marchio è fatto obbligo per il concessionario di riportare anche la ragione sociale e/o la sua intestazione, inoltre, per ogni attività per la quale è stato concesso l'uso, il Marchio va riportato una sola volta.

L'uso del Marchio deve avvenire in conformità con il Regolamento del Marchio del Parco e secondo quando meglio specificato dalla presente Convenzione.

Art. 6

Risoluzione anticipata della Convenzione

Parco Regionale dell' Adda Sud
Viale Dalmazia, 10 – 26900 LODI - tel 0371 411129 - fax 0371 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it www.parcoaddasud.it
Codice Fiscale: 92503940154



Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

Il Parco avrà diritto di risolvere unilateralmente e con decorrenza immediata la presente Convenzione qualora il concessionario non rispetti gli obblighi prescritti a suo carico nel Regolamento, salve ed impregiudicate le conseguenze della responsabilità per inadempimento imputabile al concessionario ed il risarcimento del danno ai sensi di legge.

In caso di risoluzione anticipata della Convenzione per comune accordo delle parti decadono automaticamente tutti gli impegni reciprocamente assunti, rimanendo peraltro esclusa ogni pretesa al risarcimento del danno o al pagamento di alcun indennizzo o altro per qualsiasi ragione, titolo o causa.

La risoluzione anticipata della Convenzione, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, avviene in forma scritta e a mezzo di raccomandata A/R.

Nel caso di risoluzione per inadempimento della presente Convenzione, il Parco si riserva di intraprendere le iniziative più opportune al fine di tutelare gli altri concessionari dell'uso del Marchio.

Art. 7 **Recesso**

Ogni una delle parti avrà facoltà di recedere dal rapporto in qualsiasi momento, dandone comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di tre mesi.

Art. 8 **Effetti della cessazione della Convenzione**

Dal momento della cessazione della presente Convenzione, al concessionario è fatto divieto di usare o permettere di usare il Marchio del Parco concedente.

Il concessionario sarà tenuto a rimuovere da ogni strumento di comunicazione da esso utilizzato (come ad esempio cataloghi, dépliant, etichette, siti internet o di qualsiasi altro materiale comunicativo) l'effigie del Marchio.

Art. 9 **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha la durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed è rinnovabile soltanto mediante apposita istanza da inoltrare a mezzo di raccomandata A/R, ovvero consegnata a mano presso gli uffici del Parco, entro tre mesi dalla scadenza dei termini della suddetta Convenzione e a seguito di verifica positiva da parte dell'Ente concedente della permanenza dei requisiti prescritti a carico del concessionario nel Regolamento.

Art. 10 **Corrispettivo d'uso**

Parco Regionale dell' Adda Sud
Viale Dalmazia, 10 – 26900 LODI - tel 0371 411129 - fax 0371 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it www.parcoaddasud.it
Codice Fiscale: 92503940154



Enti del Parco: Provincia di Lodi, Provincia di Cremona, Comuni di: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Camairago, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cervignano d'Adda, Comazzo, Cornovecchio, Corte Palasio, Galgagnano, Lodi, Mairago, Maccastoma, Maleo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, S. Martino in Strada, Terranova de' Passerini, Turano Lodigiano, Zelo Buon Persico; Casaleto Ceredano, Credera Rubbiano, Crotta d'Adda, Formigara, Gombito, Montodine, Moscazzano, Pizzighettone, Ripalta Arpina, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda.

Il concessionario si impegna ad erogare in favore del Parco concedente il corrispettivo annuale quale diritto-contributo, nei modi e nelle forme di cui all'art. 11 del Regolamento di concessione dell'uso del Marchio del Parco, pari ad un importo di € _____ da versarsi in un'unica soluzione entro il mese di luglio di ogni anno.

Art. 11 Modifiche della Convenzione

Ogni modifica relativa al contenuto della presente Convenzione sarà valida ed efficace solo se giustificata da valide motivazioni e col comune assenso delle parti. Conseguentemente la disapplicazione, anche reiterata, di una o più delle pattuizioni e delle clausole contenute nella presente Convenzione, non potrà intendersi quale abrogazione tacita.

Art. 12 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia al Regolamento per la concessione dell'uso del Marchio del Parco, nonché alle disposizioni del Codice Civile e della legislazione di settore.

Art. 13 Allegati

Formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti allegati:

- Regolamento per la concessione dell'uso del Marchio del Parco Regionale dell'Adda Sud.

Art. 14 Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse intervenire tra le parti sarà competente il Foro di Lodi.

Art. 15 Spese di registrazione

La presente Convenzione verrà registrata solo in caso d'uso. Tutte le spese relative alla sua registrazione e conseguenti saranno a carico di chi chiede la registrazione.

Parco Regionale dell' Adda Sud
Viale Dalmazia, 10 – 26900 LODI - tel 0371 411129 - fax 0371 417214
E-mail: info@parcoaddasud.it www.parcoaddasud.it
Codice Fiscale: 92503940154